
Presupposti del reato di riciclaggio

di [Giovambattista Palumbo](#)

Publicato il 25 Ottobre 2022

Integra il **reato di riciclaggio** anche la semplice **condotta di colui che accetta di essere indicato come beneficiario economico di beni che**, nella realtà, **appartengono a terzi** e sono **frutto di attività delittuosa**, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro. Il riciclaggio è però un **reato a forma libera**, la cui condotta costitutiva **può consistere anche in una pluralità di distinti atti** in sé leciti, realizzati a distanza di tempo l'uno dall'altro, purché unitariamente riconducibili all'obiettivo comune cui sono finalizzati: ossia l'occultamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che ne costituiscono l'oggetto. In tal caso si configura quindi un **unico reato a formazione progressiva**, che **viene a cessare con l'ultima delle operazioni** poste in essere.

La Corte di Cassazione, Sez. Penale, ha chiarito quali sono i presupposti in presenza dei quali può essere contestato il reato di riciclaggio.

Ipotesi di assorbimento del reato di trasferimento fraudolento di valori in quello di riciclaggio: il caso di Cassazione

Nel caso di specie, la Corte di appello aveva confermato la decisione con la quale il G.U.P. del Tribunale, ad esito del giudizio abbreviato, aveva **condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di trasferimento fraudolento di valori in concorso** (artt. 110 e 512-bis codice penale) e **riciclaggio, aggravato dal danno di rilevante gravità** (artt. 648-bis e 61, primo comma, n. 7, codice penale).

I giudici di merito, con una *"doppia conforme"*, avevano ricostruito la vicenda nei seguenti termini:



- il ricorrente aveva aperto, a proprio nome, un conto corrente, delegando il coniuge per le relative operazioni;
- sul conto era stato riversato il denaro provento dei delitti di bancarotta commessi dal coniuge, con il quale erano state periodicamente pagate al venditore, a mezzo di rimesse bancarie, le rate mensili del prezzo di un immobile fittiziamente intestato allo stesso imputato.

L'imputato aveva dunque proposto ricorso per cassazione, deducendo, per quanto di interesse, la **violazione ed erronea applicazione dell'art. 512-bis codice penale**, in relazione all'art. 648-bis codice penale, nonché il **difetto di motivazione**.

La contestazione del delitto di riciclaggio richiamava la **intestazione fittizia, all'imputato e relativo coniuge, di un immobile**, cosicché, vista la clausola di riserva inserita nell'art. 512-bis codice penale, **secondo il ricorrente, la più grave condotta di riciclaggio avrebbe dovuto assorbire l'altra**.

Il G.U.P., tuttavia, aveva superato il rilievo difensivo della unicità e identità della condotta, affermando che **la condot**

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento